



**COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO**  
**Provincia di Salerno**

**Deliberazione di Giunta Comunale**

**N. 134 del 05-09-2024**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA PRODUZIONE ED IL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRODOTTI E DETENUTI STABILMENTE DAL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **cinque** del mese di **settembre** alle ore 11:35, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei seguenti componenti:

<b>STRIANESE MICHELE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>RUGGIERO ROSANNA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>FERRANTE ENZO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>GAROFALO PASQUALINA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>PASCALE GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>ZUOTTOLO RAFFAELLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO DOTT.SSA LIVIA LARDO.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta del Responsabile del SERVIZIO V - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE GIOVANNI DE CARO e sottoscritta dall'Assessore STRIANESE MICHELE;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione concernente l'OGGETTO: **DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA PRODUZIONE ED IL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRODOTTI E DETENUTI STABILMENTE DAL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.**, che, allegata alla presente, ne è parte integrante e sostanziale;

Infine con separata unanime votazione favorevole resa nei modi di legge

### DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. L.gs. 267/2000

**Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA PRODUZIONE ED IL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRODOTTI E DETENUTI STABILMENTE DAL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.**

Su proposta del Comandante della Polizia Municipale

Premesso che l'art. 22, comma 2, della Legge 07/08/1990, n°24 e s.m.i., stabilisce che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa (omissis)" e che il precedente comma 1 definisce documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica delle loro disciplina sostanziale";

Atteso che l'art. 25 della Legge 07/08/1990, n°241, come modificata dalla Legge 11/02/2005 n°15, espone i criteri che devono regolare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, specificando che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, che la richiesta di accesso deve essere motivata, che il semplice esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio di copie è soggetto al rimborso del costo di riproduzione, ricerca e visura, oltre al bollo eventuale;

Precisato che, in caso di incidente stradale, sono da considerarsi come parti legittimamente interessate per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e quindi titolari del diritto di accesso agli attinenti documenti amministrativi in forza delle soprarichiamate norme legislative, le persone direttamente coinvolte, i proprietari e i conducenti degli autoveicoli coinvolti, i proprietari di beni qualsivoglia eventualmente danneggiati nel sinistro, le compagnie di assicurazione eventualmente impegnate al risarcimento dei danni a persone o cose, i legali rappresentanti delle parti in causa;

Ricordato che l'art. 12, comma 1, lett. E), del Decreto Legislativo 30/04/1992, n°285 (Nuovo Codice della Strada), annovera fra gli organi di polizia abilitati ai servizi di polizia stradale, fra cui la rilevazione degli incidenti stradali, i Corpi e i Servizi di Polizia Locale, nell'ambito del territorio di competenza;

Richiamato l'art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo 30/04/1992, n°285, ove è previsto che "gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi" (c.d. "scambio di generalità");

Richiamato anche l'art. 21, commi da 3 a 6, del D.P.R. 16/12/1992, n°495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), il quale prescrive che gli interessati si rivolgono al Comando o Ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente, il quale Ufficio o Comando è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge;

Posto che, presso il Comando di Polizia Municipale si rivolgono le persone coinvolte nel sinistro e, per ragioni della loro professione, periti e accertatori delle compagnie di assicurazione, oltre che avvocati e altri professionisti abilitati, per ottenere informazioni quanto più possibile particolareggiate sulle circostanze e sullo svolgimento degli incidenti stradali, necessarie per dirimere questioni legate ai connessi risarcimenti di danni e a eventuali procedimenti giudiziari;

Atteso che il servizio di rilevazione degli incidenti stradali nell'ambito territoriale di competenza può impegnare il personale del comando di Polizia Locale addetto, soprattutto per i necessari rilievi, anche fotografici, e per la stesura e compilazione di planimetrie, di documenti, di relazioni, ecc...;

Considerato anche che trattasi di un servizio svolto prevalentemente a beneficio delle compagnie di assicurazione e degli operatori del settore e che, pertanto, per la determinazione delle tariffe del prescritto rimborso delle spese per il rilascio di copie di atti, appare opportuno conteggiare tutte le voci di costo delle operazioni a esse attinenti;

Considerati i vari elementi che compongono il costo effettivo del rilascio di atti e documenti concernenti incidenti stradali, cioè: il costo medio orario del personale addetto alle rilevazioni, alla ricerca, visura e produzione di copie delle informazioni richieste, il costo delle rappresentazioni fotografiche, delle apparecchiature fotografiche, dell'energia elettrica consumata, gli ammortamenti e il costo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi tecnici, il costo della carta e del materiale vario necessario, (supporti informatici/memorie etc..) senza dimenticare le quote di costi generali che concorrono a formare il costo complessivo;

Considerato, altresì, che l'Ufficio di Polizia Locale, svolge anche altre funzioni che gli vengono conferite e riconosciute da altre leggi in materia (Polizia Amministrativa, commercio, contenzioso, etc..), per le quali stabilmente produce e detiene altre tipologie di atti amministrativi;

Dato atto che tali documenti possono formare oggetto di richiesta di accesso agli atti amministrativi; Ritenuto pertanto di fissare con il presente provvedimento, secondo i criteri di calcolo sopra ricordati, gli importi dovuti come rimborso delle spese per tutte le operazioni necessarie per il rilascio di atti riguardanti incidenti stradali e per il rilascio di atti amministrativi riprodotti e/o detenuti stabilmente dall'Ufficio di Polizia Locale;

Dato atto che, per il rilascio di copie conformi all'originale per esplicita, espressa richiesta degli interessati, sono inoltre da addebitare l'imposta di bollo e i diritti di segreteria;

Preso visione, inoltre, della circolare N°300/A/7138/11/101/138 del 2 settembre 2011 emessa dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per la Polizia Stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per reparti speciali della Polizia di Stato avente oggetto "Accesso ai documenti riguardanti l'attività di rilevazione e di accertamento in materia di incidenti stradali, nonché le attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi";

Rilevato che la su citata circolare, nel chiarire quanto espressamente previsto dall'art. 13 del Regolamento di disciplina per l'accesso ai documenti amministrativi, evidenziata la possibilità per gli interessati di inoltrare la richiesta di copia informale degli atti inerenti incidenti stradali, nonché di altri atti amministrativi relativi ad attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi utilizzando la Posta elettronica certificata (PEC), con conseguente trasmissione dei relativi documenti in forma elettronica da parte degli Organi di Polizia Locale;

Osservato che in tal caso per il rilascio della copia degli atti si provvede alla scansione degli stessi o all'elaborazione di files in formato PDF;

Visto Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n°267 del 18/8/2000, Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabili espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000, dai Responsabili dei servizi competenti;

## PROPONE

Alla Giunta Comunale

1. Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Stabilire che la visione ed il rilascio di copie di atti riguardanti incidenti stradali rilevati dal Comando del Corpo di Polizia Locale e di atti comunque prodotti e/o detenuti dallo stesso Ufficio in ragione delle proprie funzioni, sia disciplinato, con decorrenza dal giorno dell'esecutività del presente provvedimento, come segue:
  - a) la richiesta, nel caso di sinistri con l'indicazione del giorno, dell'ora e della località in cui si è verificato l'incidente, compresi gli estremi relativi al/ai veicolo/i e le generalità dei soggetti coinvolti, deve essere inoltrata, al Comando del Corpo di Polizia Locale attraverso:
    - Pec all'indirizzo: [polizialocalecomunedisanvalentinotorio.it](mailto:polizialocalecomunedisanvalentinotorio.it)
    - **allegare la ricevuta di versamento del corrispettivo dovuto** per il rilascio delle copie degli atti richiesti, così come più avanti dettagliati;
  - b) il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale avverrà entro 30 giorni dalla richiesta per incidenti senza feriti ovvero dopo 105 giorni (90+15) in presenza di feriti; non gravi, lo stesso potrà essere rilasciato sia in "**copia informale**" (*in questo caso sia la domanda sia il rapporto non saranno assoggettate alle regole sul bollo*); sia in "**copia conforme**" per uso giudiziario (*perciò sia la domanda che il rapporto stesso dovranno essere in regola con il bollo secondo la normativa vigente*);  
**Nel caso di richiesta in copia conforme, la stessa potrà essere ritirata esclusivamente a mano previa presentazione dei competenti bolli pari a 16 euro ogni quattro facciate.**
  - c) il rilascio della copia di altri atti amministrativi avverrà entro 30 giorni dalla richiesta;
  - d) la documentazione sopra menzionata può essere acquisita dalle parti legittimamente interessate, indicate in premessa, o da persone delegate dagli interessati, munite di proprio documento di identificazione con delega in carta libera, sottoscritta in originale dal delegante, che dovrà essere esibita all'atto del ritiro degli atti richiesti;
  - e) il rilascio è soggetto ai seguenti costi:

<b>VOCI IN DETTAGLIO</b>	<b>COSTO</b>
Sola visione di atti e documenti amministrativi	gratuita
Rilascio di copia di rapporto d'incidente stradale - cartaceo	€ 45,00
Rilascio di copia di rapporto d'incidente stradale - cartaceo con foto	€ 60,00
Rilascio di copia di rapporto d'incidente stradale - on line	€ 30,00
Rilascio di copia di rapporto d'incidente stradale - on line con foto	€ 45,00
Rilascio rapporto completo di servizio, accertamenti vari di Polizia Giudiziaria /Polizia Amministrativa	€ 20,00
<b>RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE</b>	<b>COSTO</b>
Rimborso spese postali per invio materiale a mezzo raccomandata (verranno automaticamente aggiornate, senza ricorrere ad ulteriori provvedimenti, in caso di variazioni delle tariffe postali)	€ 5,20
Diritti di ricerca per documenti non disponibili su dispositivi elettronici (ante 2006)	€ 4,00 cadauno
Spese di invio materiale via email	gratuito

3. dare atto che il Comando del Corpo di Polizia Locale provvederà al rilascio del materiale richiesto, previa visione della regolare riscossione del corrispettivo dovuto mediante:
  - versamento sul c/c postale n. 99745341 intestato a "Comune di San Valentino Torio – servizio contravvenzioni" indicando nella causale "recupero spese di riproduzione copie Polizia Locale";
  - bonifico bancario sul conto corrente acceso le cui coordinate bancarie sono: codice IBAN IT43R0514276460T21090000764 intestato al Comune di San Valentino Torio indicando nella causale "recupero spese di riproduzione copie Polizia Locale";
4. stabilire la decorrenza del presente provvedimento dalla data di sua pubblicazione, dando mandato al Comando del Corpo di Polizia Locale dell'esecuzione delle disposizioni in esso contenute;
5. dare atto che il rilascio della copia è gratuito per le forze dell'ordine, organismi di soccorso (ad es. C.R.I., VV.FF.), periti e legali incaricati dal Comune, Protezione Civile, Istituzioni pubbliche (ad esempio INPS);
6. dare atto che le somme introitate a titolo di rimborso per rilascio delle copie in parola rientrano tra le attività istituzionali del Comune, posta in essere in ottemperanza agli obblighi di legge e, pertanto, non sono soggette all'applicazione dell'IVA;
7. dare atto che i documenti **non accessibili**, per quanto qui interessa, sono quelli del tipo sotto indicati:
  - Notizie di reato ed atti di P.G. coperti da segreto istruttorio e rapporti inerenti a sinistri stradali con esito mortale o con prognosi riservata e/o lesione gravi e gravissime alle persone e mortale, salvo il conseguimento dell'autorizzazione e/o del nulla osta dell'Autorità giudiziaria;
  - Rapporti e segnalazioni interne, considerati atti riservati;
  - Accertamenti medico-legali e relativa documentazione, documenti e atti relativi alla salute delle persone, ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
  - Atti di proponimento di azioni di responsabilità, avanti alle competenti Autorità di dare atto che è fatto assoluto divieto di rilasciare informazioni verbali od a mezzo telefono, relative ad incidenti stradali rilevati dagli Agenti di Polizia Locale di questo Comune, fatta eccezione per i "dati storici".

APPROVARE l'allegato modello di richiesta di incidente stradale;

DISPONE altresì che copia della presente (per estratto) venga pubblicata sul sito web del comune nella pagina della Polizia Municipale in particolare la tabella dei costi sopra determinati ed il modello di richiesta degli atti.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
MICHELE STRIANESE

**IL SEGRETARIO**  
DOTT.SSA LIVIA LARDO